



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via San Paolo, 98124 Messina - Tel. 0907761957 – fax 0907761958

protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 07 Data 14/06/2019

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 07 DEL 0 14/06/2019

Oggetto: Ditta "Sigari Massimo" – Modifica e sostituzione della D.D. n. 762 del 28/07/2015 di iscrizione al n. 05/15 del registro provinciale recuperatore rifiuti, parte integrante dell'A.U.A. n. 10/2015 rilasciata con D.D. n. 910 del 14/09/2015, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Torrente Guardia del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** l'A.U.A. n. 10/15 del 11/09/2015 adottata con D.D. n. 910 del 14/09/2015 e rilasciata alla ditta "Sigari Massimo" per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Cda Torrente Guardia del Comune di Messina;
- VISTO** la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 28/07/2015, parte integrante dell'A.U.A. n. 10/15 sopra citata, con la quale la ditta "Sigari Massimo", ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, è stata iscritta al n. 5/15 del Registro Provinciale, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) ed recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Torrente Guardia del Comune di Messina;
- VISTA** la PEC del 29/03/2019, acquisita al protocollo generale in pari data al n.019819/19, con la quale la ditta "Sigari Massimo" chiede l'equiparazione della data di validità di anni 5 della D.D. n. 762 del 28/07/2015 citata, alla data di validità di anni 15 dell' AUA n. 10/15, disposta all'art. 4 dello stesso atto;
- VISTA** la nota prot. n. 12118/19 del 10/04/2019 dell'Ufficio AUA di questa Direzione con la quale si chiarisce che la scadenza viene uniformata a 15 anni;
- VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 11/06/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione rifiuti ed Autorizzazione, dalla quale risulta che la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 28/07/2015 di iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti:

- a) ha validità di anni 5 dal 10/11/2014 al 10/11/2019, che contrasta con la data di validità di anni 15 dell'AUA n. 10/15 del 11/09/2015 sopra indicata, che accorpa il suddetto titolo abilitativo e, pertanto, la scadenza dello stesso coincide con quella della suddetta A.U.A.;
- b) autorizza nell'attività di messa in riserva R13 la tipologia di rifiuti di cui alla voce 7.31 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii, non contemplata negli elaborati progettuali presenti in ufficio;
- VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per gli anni 2018 e 2019 per l'attività di recupero R5 e di messa in riserva R13, effettuati rispettivamente in data 09/05/2019 e effettuati in data 08/05/2019;
- VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti;
- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.199 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA** la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii.;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini

- del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e sostituzione della D.D. n. 762 del 28/07/2015 di iscrizione al n. 05/15 del registro provinciale recuperatori rifiuti, con :
- 1) eliminazione della data di validità di anni 5 riportata nella stessa, la cui efficacia, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, coincide con quella dell'A.U.A. n. 10/15 del 11/09/2015 adottata con D.D. n. 910 del 14/09/2015 in premessa indicata;
 - 2) revoca della tipologia di rifiuti <terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida> di cui alla voce 7.31 dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., in quanto non richiesta dalla ditta come si evince dagli elaborati progettuali presenti in ufficio;
 - 3) modifica nell'attività di messa in riserva R13 della quantità annuale complessiva, da tonn. 2990 a Tonn 2800;

- EMETTERE** nuovo provvedimento relativo alla ditta “Sigari Massimo”, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13, presso l’impianto ubicato in Contrada Torrente Guardia del Comune di Messina;
- STABILIRE** che l’esercizio dell’attività di Recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), deve essere effettuato secondo le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. e relativi decreti di attuazioni;
- AUTORIZZARE** la modifica e sostituzione della D.D. n. 762 del 28/07/2015 di iscrizione, parte integrante dell’AUA n. 10/15 del 11/09/2015 e adottata con D.D. n. 910 del 14/09/2015, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti inerti non pericolosi individuate all’allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (A SERVIZIO ATTIVITA' R5)

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | Q.tà/annua a tonnellate |
|--|--|--|-------------------------------|
| 7.1 | Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non | [101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301] | 2000 |
| 7.31 bis | Rifiuti di terre e rocce da scavo pietrisco tolto d’opera | [170504] | 800 |
| per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2800 a servizio dell’attività di recupero R5. | | | |

R5 RECUPERO/RICICLO DI SOSTANZE INORGANICHE

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | Q.tà/annua a tonnellate |
|---|--|--|-------------------------------|
| 7.1 | Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non | [101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301] | 2000 |
| 7.31 bis | Rifiuti di terre e rocce da scavo pietrisco tolto d’opera | [170504] | 800 |
| per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2800 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98. | | | |

DISPORRE

che l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06, venga effettuato nell'impianto ubicato in Contrada Torrente Guardia del Comune di Messina;

a) secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "Sigari Massimo" agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;

b) nel rispetto delle autorizzazioni e/o pareri, parti integranti dell'A.U.A. n. 10/15 del 11/09/2015 adottata con D.D. n. 910 del 14/09/2015 e rilasciata alla ditta "Sigari Massimo";

c) nel rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento di modifica A.U.A. n. 10/15 del 11/09/2015;

STABILIRE

che il presente provvedimento, costituisca parte integrante della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria;

DISPORRE

che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE

che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE

che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

- 1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06 secondo, ovvero la quantità autorizzata riportata nelle soprastanti tabelle R13-R5;

- 2) che le materie prime seconde (m.p.s) "oggi prodotti" ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle "m.p.s." per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere

conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento dei diritti nei termini di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M.A. N. 350/98, comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatore rifiuti di questo Ente e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla Presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

6) che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Torrente Guardia del Comune di Messina, in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 (a servizio della operazione R5) e di recupero R5;

DISPORRE

che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 di rifiuti inerti non e relativa messa in riserva R13, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;

c) parte V, recante *“La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

- 2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;
- 3) D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";
- 6) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;
- DISPORRE** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti di legge la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 28/07/2015 di iscrizione/autorizzazione, parte integrante dell'A.U.A. n. 10/15 del 11/09/2015 adottata con D.D. n. 910 del 14/09/2015;
- DISPORRE** che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.
- AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

.Messina 24/06/2019

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo